



# **COMUNE DI JESOLO**

## **REGOLAMENTO GENERALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ISEE**

SETTORE 1<sup>^</sup> SERVIZI AI CITTADINI  
UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 06 febbraio 2002*

## **ART. 1**

### **Oggetto e riferimenti**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione delle norme inerenti l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente ( ISEE ), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Jesolo.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alle norme della Legge n.449/97 ( art.59 – comma 52 ) e del Decreto Legislativo n.109/98, integrato e modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000, dal D.P.C.M. n.221/99 modificato dal D.P.C.M. 242/000 nonché dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.

## **ART.2**

### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai seguenti servizi:
  - Servizio di Assistenza domiciliare
  - Servizio per i soggiorni climatici per anziani
  - Servizio per i ricoveri in strutture protette
  - Servizio Borse di Studio
  - Altri servizi analoghi che in futuro potrebbero determinarsi non destinati alla generalità dei cittadini
2. Per i servizi mensa, trasporti, libri di testo, colonie marina e montana per ragazzi l'ISEE non verrà applicato, trattandosi di tariffe già agevolate in regime universalistico.

## **ART. 3**

### **Adeguamenti**

I regolamenti attualmente in vigore nel Comune di Jesolo in merito ai servizi di cui all'art.2, comma 1, del presente Regolamento Generale sono in corso di revisione e saranno riformulati, dopo un' analisi sulle caratteristiche dei potenziali beneficiari, attraverso la definizione di soglie di accesso e/o fasce graduali di contribuzione sulla base di quanto previsto dalle indicazioni contenute negli articoli successivi.

## ART. 4

### Indicatore della Situazione Economica Equivalente Integrazione e variazione del nucleo familiare

1. La valutazione della situazione economica equivalente del **nucleo familiare** richiedente è determinata facendo riferimento ai dati del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.130/000 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
2. Il Comune, nel fissare i requisiti per ciascuna prestazione, prevederà **criteri ulteriori** di selezione dei beneficiari.
3. Per particolari prestazioni, potrà essere assunta come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta tra i soggetti di cui all'art. 2 del predetto Decreto.
4. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare è definito dalla somma dei redditi, combinata con la **situazione patrimoniale** nelle misura del 20%, secondo le modalità di seguito specificate.

## ART. 5

### Modalità di calcolo del reddito

1. Il **reddito** dei componenti il nucleo familiare è valutato in rapporto alla situazione dell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta del servizio. Alla sua formazione concorrono le seguenti entrate :
  - Reddito complessivo ai fini IRPEF: si prende in considerazione quanto risulta in sede di dichiarazione dei redditi o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
  - Redditi delle attività finanziarie: sono determinati applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, facendo riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze.
2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun suo componente.
3. Da tale somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino alla concorrenza dell'ammontare massimo di €. 5.164,5

(10 milioni di lire). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

## **ART. 6**

### **Modalità di calcolo del patrimonio**

1. Il **patrimonio** dei componenti il nucleo familiare è costituito dalla componente immobiliare e mobiliare ed è valutato facendo riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Non sono prese in considerazione le componenti patrimoniali che sono impiegate direttamente nella attività di impresa individuale, di lavoro autonomo e di impresa agricola.
2. Il patrimonio immobiliare si calcola sommando per ciascun componente:
  - il valore catastale dei fabbricati e terreni edificabili intestati a persone fisiche diverse da imprese, così come è stato definito ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), indipendentemente dal periodo di possesso e del periodo di imposta considerato, al netto dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre per l'acquisto dell'immobile fino a concorrenza del suo valore per i mutui contratti. Per le abitazioni di proprietà, in alternativa alla suddetta detrazione per il debito residuo, è detratto (se più favorevole e fino a concorrenza del suo ammontare) il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di €. 51.164,5 (100 milioni di lire).
  - Per i terreni agricoli, non destinati all'uso di impresa e pertanto non direttamente coltivati o non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, viene considerato il valore imponibile ai fini ICI.
3. Il patrimonio mobiliare comprende l'importo complessivo dei depositi bancari, dei titoli di stato, delle obbligazioni, dei fondi di investimento e delle partecipazioni finanziarie. Il valore del patrimonio mobiliare è calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni a società non quotate e altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolari del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, ai sensi del Decreto Legislativo di cui all'art. 59, comma 51 della Legge n. 449 del 27/12/97. Al valore del patrimonio mobiliare, si detrae fino a concorrenza una franchigia di €. 15.493,7 (30.000.000 milioni di lire).

## **ART. 7**

### **Elementi di calcolo della Situazione Economica Equivalente**

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della Situazione Economica Equivalente sono i seguenti :

<b>NUMERO DEI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>PARAMETRO</b>
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Per ogni ulteriore componente + 0.35

In caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore + 0.20

Per ogni componente con handicap psicofisico ex art. 3, comma 3 Legge n.104/92 + 0.50

Per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa + 0.20

2. Il denominatore del rapporto che definisce l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare.

## **ART. 8**

### **Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni comunali agevolate**

1. L' Indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all' art. 6. Comma 2, del presente Regolamento e secondo la seguente formula :

$$\frac{\text{Reddito} + (\text{patrimonio immobiliare} + \text{patrimonio mobiliare}) \times 20\%}{\text{parametro di equivalenza del nucleo familiare}}$$

parametro di equivalenza del nucleo familiare

2. Per ogni servizio o prestazione, la Giunta Comunale determina annualmente la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

## **ART. 9**

### **Modalità attuative**

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva unica, a norma della Legge n. 15 del 4/1/1968 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le informazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente ( D.P.C.M. 18.05.2001 ).
2. Il richiedente dichiara altresì di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione delle prestazioni, possono essere eseguiti controlli diretti, volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge n.675 del 31/12/1996 e successive modificazioni, nonché del Decreto Legislativo n.135 dell' 11/5/99 e ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 97 del 31.03.97 esecutiva nei termini di legge che individua gli adempimenti di pertinenza dell'Amministrazione Comunale.
4. Il richiedente, in sede di dichiarazione, si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
5. Gli effetti delle variazioni decorrono dal mese successivo a quello della dichiarazione di variazione.

## **ART. 10**

### **Modalità applicative**

1. Le prestazioni o i servizi agevolati sono riservati esclusivamente ai richiedenti, la cui situazione economica rientri nella soglia determinata nei regolamenti specifici.
2. Le prestazioni sociali agevolate di cui al comma precedente verranno assicurati compatibilmente con le risorse economiche e agli equilibri di bilancio interno all'Ente.

## **ART. 11**

### **Assistenza alla compilazione**

1. Per l'assistenza alla compilazione della dichiarazione ISEE, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente tramite gli Uffici dell'Unità Operativa Politiche Sociali.
2. L'Amministrazione Comunale demanderà il Dirigente del 1<sup>^</sup> Settore Servizi alla persona, ad adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini, per la compilazione delle dichiarazioni ISEE ed ogni altro provvedimento che si renderà necessario.

## **ART. 12**

### **Banca Dati INPS e rilascio attestazione ISEE**

1. L' Unità Operativa Politiche Sociali, dopo aver raccolto la Dichiarazione Sostitutiva Unica, la trasmetterà alla Banca Dati istituita presso l'INPS, tramite un tracciato standard con procedure informatiche fornito dall'INPS stessa.
2. La procedura suddetta determinerà il calcolo dell'ISEE e, sulla base di questo il Responsabile dell'U.O. Politiche Sociali rilascerà l'attestazione ai rispettivi richiedenti.
3. L'attestazione ISEE potrà essere usata per il periodo di validità da ogni componente del nucleo, per l'accesso alle prestazioni agevolate.

## **ART. 13**

### **Competenze**

1. Le agevolazioni sono concesse con determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa a cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme che regolano il servizio stesso.

2. Spetta altresì al Responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo, ai sensi del DPR n.403 del 20.10.98, della c.d. "direttiva Piazza" n.8/99 nonché della deliberazione di G.C. n.253 del 28.06.2000 esecutiva nei termini di legge che approva le linee guida per i controlli medesimi, relativamente alla veridicità della situazione familiare dichiarata, ai controlli sui dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo dell'INPS e del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.
4. I controlli di cui sopra, non interrompono il conseguimento di benefici per le eventuali prestazioni e/o servizi agevolati, fino alla conclusione degli accertamenti sulla veridicità dei dati.

#### **ART. 14**

##### **Norme integrative**

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione, trovano immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applicano le normative sopraordinate.

#### **ART. 15**

##### **Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento , ai sensi dell'art. 22 della Legge n.241 del 7/4/90 , sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione e conoscenza in qualsiasi momento, in conformità al Regolamento sul diritto d'accesso agli atti e documenti amministrativi e sul procedimento amministrativo del Comune di Jesolo approvato con C.C. n.200 del 18.12.97 esecutivo nei termini di legge.